

OSSERVATORIO STUDIO PANAMA ITALIA

Working Paper No. 5 · Maggio 2026

# La nuova residenza fiscale italiana 2024-2026

Manuale operativo per espatriati in America Latina alla luce del D.Lgs 209/2023.

---

## Abstract

Il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, in vigore dal 1° gennaio 2024, ha riscritto l'art. 2 del Testo unico delle imposte sui redditi e introdotto quattro criteri alternativi di residenza fiscale per le persone fisiche: residenza civilistica, domicilio (con nuova definizione fondata sulle relazioni personali e familiari), presenza fisica nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, e iscrizione anagrafica, ora degradata a presunzione relativa. Il presente working paper traduce la riforma in protocollo operativo per cittadini italiani residenti o intenzionati a trasferirsi in Panama, Paraguay, Uruguay, El Salvador, Messico ed Ecuador, integra i chiarimenti della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 4 novembre 2024 e fornisce una matrice di rischio differenziata per giurisdizione, una checklist di compliance e una procedura difensiva in cinque passaggi.

---

## Citazione consigliata

Studio Panama Italia (2026), *La nuova residenza fiscale italiana 2024-2026: manuale operativo per espatriati in America Latina*, Working Paper Osservatorio Studio Panama Italia, No. 5, Maggio 2026, Panama City.

Studio Panama Italia · Licencia 14465 · Panama City

studiopanamaitalia.com · info@studiopanamaitalia.com

# 1. Lead operativo (sintesi in 600 caratteri)

Dal 1° gennaio 2024 una persona fisica è considerata fiscalmente residente in Italia quando, per la maggior parte del periodo d'imposta, soglia di 183 giorni nell'anno solare ordinario, 184 nell'anno bisestile, computate anche le frazioni di giorno, ricorre almeno uno dei quattro criteri alternativi del nuovo art. 2, comma 2, TUIR: residenza civilistica (dimora abituale ex art. 43 c.c.), domicilio (luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari, definizione riformulata dal D.Lgs 209/2023), presenza fisica nel territorio dello Stato (criterio nuovo), iscrizione anagrafica (oggi presunzione relativa, salvo prova contraria). La riforma incide direttamente sulla pianificazione di tutti gli italiani residenti in Panama, Paraguay, Uruguay, El Salvador, Messico ed Ecuador.

Fonte primaria. D.Lgs 27 dicembre 2023, n. 209, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28.12.2023. Norma di riferimento: art. 1 del decreto, che riformula l'art. 2, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Istruzioni operative: Circolare Agenzia delle Entrate n. 20/E del 4 novembre 2024.

## 1.1 A chi si rivolge questo manuale

Il presente manuale è destinato a tre profili: il cittadino italiano già residente all'estero, iscritto AIRE, che desidera verificare il proprio status alla luce della riforma; il professionista o imprenditore italiano che pianifica il trasferimento di residenza fiscale in America Latina; il consulente che assiste clienti nella verifica di compliance post-trasferimento. Per ciascuno dei sei paesi del cosiddetto Modello 3+1 (Panama, Paraguay, Uruguay come residenze primarie consolidate, ed El Salvador, Messico, Ecuador come opzioni secondarie o di backup), il manuale offre una valutazione differenziata del rischio residuo di residenza italiana dopo l'entrata in vigore dei nuovi criteri.

## 1.2 Perché la riforma cambia la pianificazione

Tre elementi rendono la riforma non un semplice aggiornamento tecnico ma una modifica strutturale della pianificazione fiscale internazionale italiana. **Primo**, l'introduzione del criterio della presenza fisica chiude lo spazio interpretativo per chi viaggia frequentemente e calcola i propri giorni in territorio italiano sulla base di settimane intere: oggi rilevano anche le frazioni di giorno. **Secondo**, la nuova definizione di domicilio, ancorata alle relazioni personali e familiari, sposta il baricentro della verifica dalla sfera patrimoniale-imprenditoriale a quella affettiva, con impatto diretto su chi ha lasciato il coniuge o i figli in Italia. **Terzo**, la degradazione dell'iscrizione anagrafica a presunzione relativa elimina il vantaggio difensivo automatico dell'iscrizione AIRE: la mera cancellazione dall'anagrafe non basta più.

## 2. Il nuovo art. 2 TUIR: testo, struttura, criteri

L'art. 1 del D.Lgs 209/2023 ha riformulato l'art. 2, comma 2, del TUIR. Il testo vigente dal 1° gennaio 2024 stabilisce che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell'applicazione della disposizione del periodo precedente, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.



Fonte: art. 2, comma 2, TUIR come riformato dall'art. 1 del D.Lgs 27 dicembre 2023, n. 209.

Figura 1. I quattro criteri alternativi sono concorrenti: basta che ne ricorra uno, per la maggior parte del periodo d'imposta, perché la persona sia considerata fiscalmente residente in Italia.

### 2.1 Struttura della norma: criteri alternativi e concorrenti

La riforma mantiene l'impianto alternativo: è sufficiente la ricorrenza di un solo criterio, per la maggior parte del periodo d'imposta, per radicare la residenza fiscale italiana. I quattro criteri sono **residenza civilistica**, **domicilio**, **presenza fisica** e **iscrizione anagrafica** (quest'ultima come presunzione relativa). Non occorre il concorso simultaneo: ciascuno è autonomo e idoneo da solo a determinare la residenza. La verifica si fa caso per caso, con riscontro fattuale, sulla base degli elementi raccolti.

### 2.2 La nozione temporale: maggior parte del periodo e frazioni di giorno

Per le persone fisiche il periodo d'imposta coincide con l'anno solare. La maggior parte del periodo equivale a 183 giorni nell'anno ordinario e a 184 giorni nell'anno bisestile. La novità introdotta dal D.Lgs 209/2023 consiste nel computo delle frazioni di giorno: qualsiasi presenza fisica nel territorio dello Stato, anche per poche ore, vale come una giornata intera ai fini del calcolo. L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 20/E del 4 novembre 2024, ha confermato che i periodi non consecutivi vanno sommati.

Esempio numerico. Mario, cittadino italiano residente a Panama City, rientra in Italia per quattro soggiorni nel 2025: 30 giorni a marzo, 45 a luglio, 60 ad agosto-settembre, 55 a dicembre. Totale: 190 giorni. Anche se nessun singolo soggiorno supera i 90 giorni, la somma annuale eccede la soglia di 183. Mario è presumibilmente residente fiscale in Italia per il 2025, indipendentemente dall'iscrizione AIRE e dalla residenza panamense.

## 3. I quattro criteri analizzati uno per uno

### 3.1 Residenza civilistica (art. 43, c. 2, c.c.)

La residenza, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del codice civile, è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La norma riformata conferma espressamente il rinvio alla nozione civilistica. L'abitudine implica un elemento oggettivo (la stabile permanenza) e un elemento soggettivo (l'intenzione di rimanervi). Il criterio si presta a valutazioni di fatto: utenze attive, contratto di locazione, presenza familiare, frequentazioni mediche e bancarie concorrono a costituirne la prova.

### 3.2 Domicilio: nuova definizione, baricentro affettivo

Il D.Lgs 209/2023 ridefinisce il domicilio ai soli fini fiscali. Mentre l'art. 43, comma 1, del codice civile lo identifica nel luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi, il nuovo art. 2 TUIR lo fonda sulle **relazioni personali e familiari**. Si tratta di un mutamento sostanziale: prima rilevavano in modo prevalente gli elementi patrimoniali ed economici, ora rileva in via principale la sfera affettiva e familiare.

Il riflesso operativo è significativo per chi vive in America Latina ma mantiene il coniuge o i figli minori in Italia per ragioni scolastiche, sanitarie o di assistenza. La conservazione della famiglia nel territorio italiano costituisce, secondo la nuova lettura, indicatore primario di domicilio italiano. La Circolare 20/E ha chiarito che la valutazione resta caso per caso, ma ha conferito alla dimensione familiare un peso prevalente.


### 3.3 Presenza fisica: il criterio nuovo del 2024

Il criterio della presenza fisica è la principale novità della riforma. Prima del 2024 esso non figurava tra i presupposti del radicamento della residenza, salvo in via indiretta attraverso la valutazione della dimora abituale o del domicilio. Dal 1° gennaio 2024 la presenza fisica nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d'imposta è autonomamente sufficiente a determinare la residenza. Il criterio si applica a chiunque, anche in assenza di domicilio o residenza civilistica. La sua introduzione allinea l'ordinamento italiano alla prassi internazionale: Stati Uniti (substantial presence test), Regno Unito (statutory residence test) e numerose giurisdizioni europee adottano da tempo criteri analoghi.

### 3.4 Iscrizione anagrafica: presunzione relativa

Il criterio dell'iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente non scompare ma cambia natura giuridica. Fino al 31.12.2023 esso operava come **presunzione assoluta**: l'iscrizione anagrafica determinava di per sé la residenza fiscale, senza possibilità di prova contraria. Dal 1° gennaio 2024 opera come **presunzione relativa**: l'iscrizione fa presumere la residenza, ma il contribuente può vincere la presunzione dimostrando il radicamento effettivo all'estero.

La modifica ha valore difensivo per chi è formalmente iscritto in Italia ma vive stabilmente all'estero, e in generale risolve le criticità della precedente impostazione che la dottrina aveva ampiamente criticato. Per i cittadini italiani regolarmente iscritti AIRE l'effetto pratico è invece opposto: la cancellazione anagrafica non costituisce più prova sufficiente di non residenza, perché restano operativi gli altri tre criteri.




Pre: art. 2 TUIR vigente fino al 31.12.2023. Post: art. 2 TUIR come modificato dal D.Lgs 209/2023, in vigore dal 1° gennaio 2024.

Figura 2. Il quadro dei criteri di residenza fiscale italiana prima e dopo la riforma del D.Lgs 209/2023.

## 4. Modello 3+1 e residenza italiana residuale: matrice per paese

Il Modello 3+1, illustrato nel Working Paper No. 4, articola la pianificazione su una residenza primaria stabile e una o più residenze secondarie o di backup. La riforma del D.Lgs 209/2023 richiede una rivalutazione paese per paese del rischio residuo di residenza fiscale italiana, tenuto conto delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni e dei criteri locali di radicamento.



*Soglie indicative dei principali criteri di residenza fiscale. Convivono ulteriori criteri sostanziali (centro vitale di interessi, alloggio permanente).*

*Figura 3. Soglie minime di soggiorno per ottenere la residenza fiscale locale nei sei paesi del Modello 3+1. Sopra la soglia il rischio di doppia residenza si riduce, ma non si azzerava in assenza di convenzione bilaterale.*

### 4.1 Panama

Panama applica il principio di territorialità: i redditi di fonte estera non concorrono alla base imponibile. La residenza fiscale richiede, di norma, presenza per oltre 183 giorni nell'anno. La Convenzione Italia-Panama contro le doppie imposizioni, firmata nel 2010 e in vigore dal 2017, contiene una tie-breaker rule fondata su abitazione permanente, centro vitale di interessi, dimora abituale e nazionalità (art. 4 OECD Model). Combinata con una buona documentazione (utenze, contratto di affitto o atto di compravendita, conto bancario locale, iscrizione consolare), Panama offre una posizione difensiva robusta anche post-riforma.

### 4.2 Paraguay

Paraguay non ha sottoscritto una Convenzione bilaterale con l'Italia. L'assenza della convenzione elimina la tie-breaker rule e rende potenzialmente sovrapponibili le due residenze. Per i residenti italiani in Paraguay la riforma del 2024 e la Resolución DNM N° 081/2026, che impone la presenza fisica per la conversione della residenza temporanea in permanente, costituiscono due vincoli concorrenti: il rispetto del primo richiede effettività di soggiorno; il rispetto del secondo costituisce evidenza utile a difendere la non residenza italiana.

### 4.3 Uruguay

Uruguay ha una Convenzione con l'Italia. Il regime di residenza fiscale uruguayano prevede soglie alternative (183 giorni di presenza, centro vitale di interessi, base di attività economiche o investimenti). Il regime di tax holiday quinquennale sui redditi esteri rende Uruguay attrattivo, ma la combinazione con la riforma italiana impone particolare attenzione alla documentazione del soggiorno effettivo.

## 4.4 El Salvador

El Salvador non ha Convenzione con l'Italia. Adotta il principio di territorialità. La residenza fiscale richiede di norma permanenza superiore a 200 giorni. L'assenza di convenzione e la soglia di permanenza più alta rendono il paese adatto principalmente come residenza primaria a tempo pieno, non come backup.


## 4.5 Messico

Messico ha Convenzione con l'Italia. Adotta criteri di residenza fondati sull'abitazione permanente e sul centro vitale di interessi. Il sistema fiscale messicano applica tassazione mondiale; per i residenti italiani la riforma del 2024 richiede una valutazione specifica del centro vitale, posto che la presenza familiare in Italia diventa indicatore dirimente.

## 4.6 Ecuador

Ecuador ha Convenzione con l'Italia. La residenza fiscale ecuadoriana richiede di norma permanenza per oltre 183 giorni consecutivi o non consecutivi in un periodo di dodici mesi. La convenzione bilaterale offre una tie-breaker rule analoga a quella panamense. Il paese si presta sia come residenza primaria sia come componente di una strategia diversificata.

**Matrice di rischio: residenza italiana residuale dopo D.Lgs 209/2023**



Valutazione qualitativa Studio Panama Italia, 2026. Paraguay ed El Salvador non hanno Convenzione contro le doppie imposizioni con l'Italia.

Figura 4. Matrice di rischio qualitativa: per ciascun paese del Modello 3+1 viene valutata l'incidenza dei quattro fattori critici post-riforma. Valutazione Studio Panama Italia, 2026.

## 5. Prassi e giurisprudenza: i chiarimenti del 2024-2026

La principale fonte interpretativa post-riforma è la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 4 novembre 2024, che ha fornito le istruzioni operative per l'applicazione dei nuovi criteri. La circolare ha confermato l'impianto alternativo dei criteri, ha precisato il computo delle frazioni di giorno e ha esemplificato la nuova nozione di domicilio.

### Cronologia della riforma e prassi interpretativa



*Cronologia sintetica. Fonte: Gazzetta Ufficiale, Agenzia delle Entrate, monitoraggio Studio Panama Italia.*

*Figura 5. Cronologia della riforma e della prassi interpretativa, dalla pubblicazione del decreto alla stabilizzazione dell'orientamento operativo.*

### 5.1 I principali chiarimenti della Circolare 20/E

La circolare ha chiarito quattro punti operativi rilevanti. **Primo**, la valutazione resta caso per caso, con riscontro fattuale: nessun criterio opera in modo automatico, salva la presunzione anagrafica. **Secondo**, il computo dei giorni comprende le frazioni e somma i periodi non consecutivi. **Terzo**, la nozione di domicilio nella sua nuova formulazione richiede una valutazione complessiva delle relazioni personali e familiari, senza che un singolo elemento sia di per sé dirimente. **Quarto**, le modalità di svolgimento del lavoro (incluso lo smart working) non incidono di per sé sui criteri di residenza, che restano ancorati ai presupposti dell'art. 2 TUIR.

### 5.2 Orientamenti giurisprudenziali emergenti

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, già consolidata sul criterio del centro degli interessi vitali nel sistema previgente, ha continuato ad evolvere recependo gradualmente la nuova formulazione. Restano pienamente attuali i principi sulla necessità di una valutazione fattuale e onnicomprensiva, sulla rilevanza delle relazioni familiari, sull'efficacia della Convenzione bilaterale come strumento risolutivo dei conflitti di doppia residenza.

## 6. Protocollo difensivo in cinque passaggi

La compliance post-riforma richiede un protocollo operativo articolato in cinque passaggi sequenziali. Ogni passaggio produce documentazione conservata e datata, idonea a costituire prova contraria alle presunzioni e a sostenere la posizione difensiva in caso di verifica.

### 6.1 Passaggio 1. Mappatura del periodo d'imposta

Tenere un registro analitico dei giorni di presenza fisica in Italia e nel paese di residenza per ciascun anno solare. Conservare biglietti aerei, timbri sui passaporti, prenotazioni alberghiere, ricevute di carta di credito territoriali. L'obiettivo è poter ricostruire, su base oggettiva, il computo dei giorni incluse le frazioni. Una semplice tabella mensile con totalizzazioni progressive è sufficiente.

### 6.2 Passaggio 2. Documentazione del domicilio estero

Costituire un fascicolo documentale che attesti il radicamento delle relazioni personali e familiari nel paese di residenza: contratto di locazione o atto di compravendita dell'abitazione, utenze intestate, conto bancario locale movimentato, polizza sanitaria locale, iscrizione del nucleo familiare (coniuge e figli se conviventi), iscrizione scolastica dei minori, certificato di residenza locale. Il fascicolo va aggiornato annualmente.


### 6.3 Passaggio 3. Iscrizione AIRE e iscrizione consolare

Mantenere l'iscrizione AIRE aggiornata, segnalando tempestivamente ogni cambio di indirizzo. Iscrivere al consolato competente. Ricordare che l'iscrizione AIRE, dopo la riforma, non è più prova sufficiente, ma rimane un elemento di sostegno alla posizione difensiva e un presupposto procedurale per beneficiare delle convenzioni bilaterali.

### 6.4 Passaggio 4. Compliance fiscale residuale italiana

Anche da non residente possono persistere obblighi italiani: imposta sui redditi prodotti in Italia (canoni di locazione, dividendi, capital gain su partecipazioni qualificate), compilazione del Quadro RW per il monitoraggio degli investimenti esteri quando si rientri tra i soggetti tenuti, versamento di IVAFE e IVIE. La gestione tempestiva di questi adempimenti residui rafforza la coerenza complessiva della posizione fiscale.

Obblighi annuali tipici per un italiano fiscalmente residente all'estero



Composizione percentuale stimata del carico amministrativo ordinario; varia in funzione del patrimonio e della struttura.

Figura 6. Composizione percentuale stimata del carico amministrativo annuo tipico per un residente fiscale italiano all'estero.

## 6.5 Passaggio 5. Attivazione della convenzione bilaterale

In caso di doppia residenza potenziale, l'attivazione della Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni costituisce il rimedio risolutivo. Il modello OECD, recepito dalla maggior parte delle convenzioni firmate dall'Italia, prevede una tie-breaker rule articolata in livelli: abitazione permanente, centro vitale di interessi, dimora abituale, nazionalità. La produzione del certificato di residenza fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del paese estero è il documento chiave per attivare la convenzione.

## 7. Errori operativi più comuni

L'esperienza operativa di Studio Panama Italia su sedici anni di assistenza a italiani in America Latina identifica sette errori ricorrenti che, dopo la riforma del 2024, hanno acquisito rilevanza ancora maggiore.

### Errore 1. Confidare nella sola iscrizione AIRE

L'iscrizione AIRE non è più, da sola, prova di non residenza fiscale. Va sempre accompagnata da documentazione sostanziale che attesti la dimora abituale, il domicilio familiare e la presenza fisica effettiva nel paese estero.

### Errore 2. Sottostimare il computo delle frazioni di giorno

Un soggiorno di poche ore in Italia vale come una giornata intera. Le brevi visite frequenti possono cumulare facilmente oltre la soglia. Il calcolo va eseguito con precisione e documentato.

### Errore 3. Lasciare la famiglia in Italia senza pianificazione

La nuova definizione di domicilio rende la presenza familiare in Italia un indicatore primario di residenza italiana. Quando il trasferimento non è sincronizzato per l'intero nucleo, va valutato attentamente il rischio residuo e adottata documentazione compensativa.

### Errore 4. Trascurare il Quadro RW e gli adempimenti residui

Un comportamento incoerente, ossia dichiararsi non residente e al tempo stesso non rispettare gli obblighi residuali per i redditi italiani, indebolisce la posizione difensiva in caso di accertamento.

### Errore 5. Scegliere giurisdizioni senza Convenzione

Paraguay ed El Salvador, in assenza di convenzione con l'Italia, non offrono la tie-breaker rule risolutiva. Sono giurisdizioni valide ma richiedono effettività di soggiorno e documentazione ineccepibile, perché il rimedio convenzionale non è disponibile.

### Errore 6. Non richiedere il certificato di residenza fiscale estera

Il certificato di residenza fiscale rilasciato dall'autorità del paese estero è il documento chiave per attivare le convenzioni bilaterali. La sua richiesta annuale è raccomandata.

### Errore 7. Affidarsi a soluzioni di pura cartolarizzazione

La sola intestazione formale di una utenza o l'apertura di un conto bancario senza movimentazione effettiva non costituiscono radicamento. La nuova lettura del domicilio richiede sostanza, non forma.

## 8. Domande frequenti

### Da quando si applica la nuova residenza fiscale italiana?

Le modifiche introdotte dal D.Lgs 27 dicembre 2023, n. 209, si applicano per le persone fisiche dal periodo d'imposta 2024 (anno solare). Per le società e gli enti dal primo periodo d'imposta che inizia dopo il 29 dicembre 2023.

### Quanti giorni posso passare in Italia senza diventare residente?

La soglia è di 182 giorni nell'anno solare ordinario (183 nell'anno bisestile). Superata la soglia, scatta il criterio della presenza fisica. Le frazioni di giorno si computano: anche un'ora di presenza vale come una giornata intera.

### L'iscrizione AIRE è ancora utile dopo la riforma?

Sì, ma con valore diverso. Resta presupposto procedurale per accedere alle convenzioni bilaterali e indicatore di intenzione di non residenza, però non è più prova sufficiente da sola. Va integrata con documentazione sostanziale.

### Cosa significa la nuova definizione di domicilio?

Il domicilio fiscale, dal 2024, è il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari della persona. La sfera affettiva e familiare diventa prevalente rispetto a quella patrimoniale ed economica.

### Cosa succede se mio coniuge resta in Italia?

La presenza del coniuge in Italia costituisce un indicatore primario di domicilio italiano. Va gestita con un'analisi approfondita e documentazione compensativa, oppure con la valutazione di un trasferimento sincronizzato.

### Se sono residente a Panama, devo dichiarare in Italia?

Da non residente, persistono obblighi solo per i redditi prodotti in Italia: locazioni, dividendi da società italiane, capital gain su partecipazioni qualificate, e analoghe. I redditi di fonte estera non concorrono.

### Devo compilare il Quadro RW se vivo all'estero?

Il Quadro RW è obbligatorio per i residenti fiscali italiani che detengono investimenti e attività finanziarie all'estero. Da non residente l'obbligo, in linea di principio, non sussiste; la corretta qualificazione del proprio status diventa quindi essenziale.

### La Convenzione Italia-Panama mi protegge dalla doppia residenza?

Sì, la Convenzione contiene una tie-breaker rule articolata su abitazione permanente, centro vitale di interessi, dimora abituale e nazionalità. In caso di doppia residenza potenziale, questa regola assegna la residenza fiscale a uno solo dei due Stati.

### Paraguay senza Convenzione: è ancora una buona scelta?

Resta una scelta valida per chi ha effettività di soggiorno e non mantiene baricentri familiari o patrimoniali italiani. L'assenza di Convenzione rende necessario il rispetto sostanziale di tutti i criteri di non residenza italiana.

### Cosa cambia per le società?

L'art. 2 del D.Lgs 209/2023 ha riformato l'art. 73, comma 3, TUIR: per le società la residenza si determina ora sulla base di sede legale, sede di direzione effettiva o gestione ordinaria in via principale. Il criterio dell'oggetto principale è stato abbandonato. La modifica si applica dal primo periodo d'imposta iniziato dopo il 29 dicembre 2023.

## 9. Fonti ufficiali

Le fonti normative, di prassi e giurisprudenziali citate nel presente working paper sono di seguito elencate per consentirne la verifica diretta.

### Norme primarie

Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2023, Serie Generale (testo consultabile su [normattiva.it](http://normattiva.it)).

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), art. 2 e art. 73, nella formulazione vigente dal 1° gennaio 2024.

Legge 9 agosto 2023, n. 111, contenente delega al Governo per la revisione del sistema tributario.

Codice civile, art. 43, commi 1 e 2, sulle definizioni di domicilio e residenza.

### Prassi

Circolare Agenzia delle Entrate n. 20/E del 4 novembre 2024, istruzioni operative sulla nuova disciplina della residenza ai fini delle imposte sui redditi per persone fisiche, società ed enti (consultabile su [agenziaentrate.gov.it](http://agenziaentrate.gov.it)).

Circolare Agenzia delle Entrate n. 25/E del 18 agosto 2023, in materia di residenza fiscale e lavoro agile.

### Fonti internazionali

OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital, articolo 4, tie-breaker rule per la doppia residenza delle persone fisiche.

Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmata il 30 dicembre 2010, in vigore dal 1° giugno 2017.

Convenzione tra l'Italia e gli altri Stati del Modello 3+1 dotati di accordo bilaterale (Uruguay, Messico, Ecuador) per evitare le doppie imposizioni.

### Fonti dello Studio Panama Italia

Studio Panama Italia (2026), Working Paper Osservatorio No. 4, *Architettura multi-giurisdizione 2026: il Modello 3+1*, Maggio 2026.

Studio Panama Italia (2026), Working Paper Osservatorio No. 1-2-3, serie sulla residenza in America Latina, 2026.

Dati operativi proprietari, sedici anni di attività (2010-2026) su procedimenti migratori in Panama, Paraguay, Uruguay, El Salvador, Messico ed Ecuador.

---

### Avvertenza e disclaimer

*Il presente working paper ha finalità informativa e non costituisce consulenza fiscale o legale individuale. L'applicazione dei principi esposti a casi concreti richiede una valutazione professionale personalizzata. Le opinioni espresse riflettono l'orientamento interpretativo di Studio Panama Italia alla data di pubblicazione e possono variare in funzione dell'evoluzione normativa, di prassi e giurisprudenziale. Studio Panama Italia non assume responsabilità per decisioni assunte sulla base del solo presente documento.*

*Distribuzione libera per finalità informative non commerciali con citazione della fonte. Per la riproduzione integrale o parziale è necessaria autorizzazione preventiva.*